

Prorogati al 30 settembre i termini per i versamenti, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati **approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale** (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito. **La proroga riguarda anche il diritto annuale.**

Più precisamente, la disposizione di legge prevede che “**Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale** di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che **dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito**, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i **termini dei versamenti** risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, **che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019.**”

Tali disposizioni si applicano anche ai **soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, interessate dagli ISA.